

## **Chiarimento n.2**

In relazione a specifica richiesta di chiarimenti pervenuta a questo Comune, si precisa che:

- 1) In parziale deroga alle previsioni dell'articolo 6 del Capitolato d'onori, il sub-appalto è ammesso - entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - solo con riferimento a prestazioni di carattere secondario ed accessorio, quali, a titolo esemplificativo, apposizione di cartellonistica, disbrigo pratiche amministrative, lavori di natura edile ecc.

Qualora la concorrente intenda avvalersi del subappalto, come sopra disciplinato, dovrà darne puntuale ed analitica indicazione in sede di gara, nell'ambito della documentazione amministrativa predisposta per la partecipazione.

- 2) Fermo restando che l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'Amm.ne Comunale per danni derivanti a terzi è il concessionario, la previsione del possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 4, fattispecie 2<sup>a</sup>, lettera h), del Capitolato d'onori da parte dell'azienda operativa locale esterna vincolata contrattualmente al concessionario, implica che in sede di presentazione della documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere dichiarato che l'azienda esterna garantisce il possesso della copertura assicurativa richiesta dal Capitolato.

All'atto dell'aggiudicazione, verrà richiesta la dimostrazione del possesso della copertura assicurativa in capo al soggetto aggiudicatario: in tal caso, si ritiene possibile e legittima l'estensione del contratto di garanzia - stipulato dal concessionario - all'azienda operativa locale esterna a lui vincolata contrattualmente.